

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-517 del 29/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FONTEVIVO (PR) VIA BONN, 6 RICHIESTA DALL'IMPRESA LANZI TRASPORTI S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTI PER CONTO TERZI, DEPOSITO E CUSTODIA MERCI VARIE C/O PROPRIO TERMINAL FERROVIARIO PRATICA SINADOC 2025-38353 - PRATICA SUAP 319-2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-550 del 29/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO che:

la Ditta LANZI TRASPORTI SRL risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP di Fontevivo 57/2024 del 11/07/2024 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3797 del 09/07/2024) per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Fontevivo in data 10/12/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/219103 del 11/12/2025 – pratica Sinadoc 2025-38353 - pratica SUAP 319-2025 dal legale rappresentante dell'impresa LANZI TRASPORTI S.R.L. (PIVA 00149100349), con sede legale nel comune di Fontevivo (PR) in via Bonn, 6 per la modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Autotrasporti per conto terzi, deposito e custodia merci varie c/o proprio terminal ferroviario" svolta presso l'impianto ubicato in via Bonn, 6 comune di Fontevivo con la quale la Ditta richiede l'inserimento di un nuovo titolo abilitativo e la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

e il proseguimento senza modifiche del seguente titolo abilitativo settoriale:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V*";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia

ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

la Ditta ha fornito al SUAP integrazioni volontarie trasmesse dal SUAP e acquisite a protocollo Arpae PG/2026/2835 del 09/01/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fontevivo acquisito a protocollo Arpae PG/2026/11595 del 21/01/2026 per la matrice acustica ambientale e per la compatibilità urbanistica alla luce del nuovo titolo emissioni in atmosfera in procedura semplificata come descritto in istanza, depositato agli atti;

CONSIDERATO inoltre che:

in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato il *"PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA"* e *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)."*

in merito alla matrice emissioni in atmosfera il Comune specifica che *"l'immobile, sede dell'attività, è situato in via Bonn n. 6, all'interno del Piano Particolareggiato Ce.p.i.m. – Interporto di Parma;"* e che la Ditta dichiara nell'istanza di AUA che:

"- l'attività dell'azienda è "autotrasporti per conto terzi, deposito e custodia merci varie c/o proprio terminal ferroviario";

- per l'attività risulta essenziale la presenza in loco una nuova officina meccanica interna per interventi di manutenzione e riparazione sull'attrezzatura e mezzi aziendali, in quanto elemento indispensabile e

strettamente funzionale alla realizzazione del servizio logistico;

- le attività dell'officina meccanica consistono in "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg" e "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" e rientrano nell'Allegato 1 B "Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06" della DGR n. 2236/2009, punti 1) e 29);

- la nuova officina meccanica è ad uso esclusivo di LANZI TRASPORTI S.r.l., le lavorazioni riguardano unicamente i mezzi aziendali impiegati nella logistica, non vengono effettuate lavorazioni per conto terzi, né è prevista apertura al pubblico, non configurando pertanto un'autonoma attività produttiva/artigianale, bensì un servizio interno accessorio e necessario all'attività principale di logistica, in coerenza con l'art. 25, comma 3, PSC e con l'art. 9 delle NTA del Piano Particolareggiato Ce.p.i.m.;

- l'attività di rifornimento gasolio tradizionale dei carrelli elevatori/muletti consiste in "Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte" e rientra nell'Allegato 1A "Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06" della DGR n. 2236/2009, lettera o);"

Il Comune nel proprio parere fa inoltre presente che **"Considerato** che l'attività di rifornimento gasolio per l'alimentazione dei carrelli elevatori/muletti, quale servizio interno accessorio e necessario all'attività principale di logistica ad uso esclusivo di LANZI TRASPORTI S.r.l., non comporta una nuova attività, in quanto già prevista nell'AUA SUAP 57/2024 (n. DET-AMB-2024-3797 del 09/07/2024);

Richiamate le Norme di attuazione del Piano Particolareggiato Ce.p.i.m., in particolare l'art. 9,"

Pertanto a seguito di queste considerazioni il Comune "per quanto di competenza, dato atto che l'attività principale è la logistica e le nuove attività oggetto di richiesta di compatibilità urbanistica si configurano quali complementari a quella principale, **esprime parere favorevole di natura urbanistica** all'istanza in oggetto, precisando nel rispetto dell'attività oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale e nel rispetto di quanto previsto nelle NTA di P.P. "Ce.p.i.m.""

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore dell'Impresa LANZI TRASPORTI S.R.L. per l'esercizio dell'attività di "Autotrasporti per conto terzi, deposito e custodia merci varie c/o proprio terminal ferroviario" da realizzare in comune di Fontevivo, Via Bonn, 6, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa LANZI TRASPORTI S.R.L. (PIVA 00149100349) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Fontevivo, Via Bonn, 6, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- “Allegato D Emissioni” con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato E Rumore

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fontevivo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP.
- integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2024-3797 del 09/07/2024;

4. DI DARE ATTO, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2024-3797 del 09/07/2024 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

5. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Fontevivo ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Fontevivo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO D

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	La Ditta esercita attività di autotrasporto e logistica (trasporto conto terzi, deposito e custodia merci connessi al terminal ferroviario), già insediata nell'area in coerenza con la pianificazione urbanistica vigente. Per tale attività risulta essenziale la presenza in loco di un'officina meccanica interna per interventi di manutenzione e riparazione sull'attrezzatura e mezzi aziendali, in quanto elemento indispensabile e strettamente funzionale alla realizzazione del servizio logistico; l'officina meccanica è ad uso esclusivo di LANZI TRASPORTI S.r.l.. Le lavorazioni svolte riguardano unicamente i mezzi aziendali impiegati nella logistica. non vengono effettuate lavorazioni per conto terzi, né è prevista apertura al pubblico.
INTRODUZIONE	Ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "Riparazione e Verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg" e dall'attività di "Saldatura di oggetti e superfici metalliche", svolta dalla società LANZI TRASPORTI SRL nello stabilimento posto in comune di Fontevivo (PR) Via Bonn, 6. Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente ai punti 4.1 e 4.29.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale
PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"

nota: competenza Arpae

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: La Ditta esercita attività di autotrasporto e logistica (trasporto conto terzi, deposito e custodia merci connessi al terminal ferroviario), già insediata nell'area in coerenza con la pianificazione urbanistica vigente. Per tale attività risulta essenziale la presenza in loco di un'officina meccanica interna per interventi di manutenzione e riparazione sull'attrezzatura e mezzi aziendali, in quanto elemento indispensabile e strettamente funzionale alla realizzazione del servizio logistico.
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-38353
	LANZI TRASPORTI S.R.L. in comune di Fontevivo, Via Bonn, 6
	La Ditta ha presentato Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da un tecnico competente in acustica ambientale a seguito dell'introduzione delle attività di "carrozzeria di autoveicoli" e "saldatura". L'attività, risulta classificata nel nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in classe V - aree prevalentemente industriali;
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI:	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Parere del Comune Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011, concernente l'esclusione dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 della L. 447/95), allegata alla domanda, resa dal Tecnico Competente in Acustica ambientale (...) nella quale: · è dichiarato che ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento; · è precisato che nel mese di marzo 2024 lo stabilimento è stato oggetto di un monitoraggio acustico dal quale è emerso il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla legislazione vigente (...), che le modifiche previste nell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA non genereranno livelli sonori superiori ai valori limite stabiliti dalla

	zonizzazione acustica vigente e che nel caso di modifiche delle condizioni di cui ai punti precedenti dovrà essere redatta una valutazione di impatto acustico come da normativa vigente. esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato all'autorizzazione in oggetto nel rispetto delle disposizioni contenute nella Dichiarazione a firma del TCA.
--	---

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.